

CITTA' di SETTINGIANO



(Provincia di CATANZARO)

Via J.F. Kennedy, 2 - 88040 SETTINGIANO (CZ)

Tel. 0961-997031 Fax 997422 - P.I.00323390799

e-mail: ufftecnico2@comune.settingiano.cz.it P.E.C.: tecnico2.settingiano@asmepec.it

AREA URBANISTICA/EDILIZIA

Responsabile Ing. Gino GUALTIERI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI RICOGNITORI E NON RICOGNITORI

Approvato con D.C.C. n. 23 del 27/08/2014

e

modificato ed integrato con D.C.C. n. 40 del 27/12/2017

Il Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia
Istruttore Direttivo
Dott. Ing. Gino GUALTIERI

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

ARTICOLO 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

ARTICOLO 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

ARTICOLO 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

ARTICOLO 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 8 - RIMBORSI

ARTICOLO 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ARTICOLO 10 – CANONE RICOGNITORIO

**ARTICOLO 11 – PAGAMENTO, ACCERTAMENTO E INTERESSI DEL CANONE DI
CONCESSIONE RICOGNITORIO**

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**ALLEGATO “A” – “DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA ZONA AL MQ.” –
RIFERIMENTO ART. 4 DEL REGOLAMENTO.**

ARTICOLO 1
- OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27 - commi 5, 7 e 8 - del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada).

ARTICOLO 2
- OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO -

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Settingiano descritte al successivo punto 4) sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Settingiano esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
4. Tipologie di occupazione soggette al canone:
 - 4.1 Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa – Obbligato al pagamento del canone è il gestore che eroga il servizio pubblico.
 - a) Condotture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica;
 - b) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua e teleriscaldamento;
 - c) Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;
 - d) Cisterne, serbatoi, pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico od aree private gravate da servitù di uso pubblico con riferimento a condutture o utilizzi di cui ai punti a) e b);
 - e) Sostegni di lampade per illuminazione stradale, di linee elettriche, telefoniche e qualunque materiale realizzale;
 - f) Tralicci di elettrodotto.
 - 4.2 Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:
 - a) Occupazione permanente di area per installazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili:
 - fino a 30 mq di base;
 - da 31 mq a 60 di base;
 - oltre 61 mq

ARTICOLO 3
- SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE -

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal titolare di concessione, autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di

fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Per le occupazioni già in essere al 01.01.2014, in funzionario responsabile di cui all'art.9, provvederà a richiedere apposita dichiarazione al fine della determinazione la base imponibile.

ARTICOLO 4

(CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO)

- Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo tariffa la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente.

1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:

- 1.1. Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;*
- 1.2. Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;*
- 1.3. Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo;*
- 1.4. Tralicci di elettrodotto.*

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa:

- 2.1 Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste;*
- 2.2 Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;*
- 2.3 Chioschi destinati alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti 2.1 e 2.2 (alimentare e non alimentare);*
- 2.4 Occupazione destinata alla vendita (alimentare e non alimentare);*
- 2.5 Elementi di arredo in genere;*
- 2.6 Elementi di arredo in genere con pubblicità;*
- 2.7 Impianti pubblicitari come previsto dal relativo Regolamento comunale, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne (freccie di indicazione) per pertinenze dell'impianto;*
- 2.8 Installazione di preinsegne (freccie di indicazione)*
- 2.9 Pensiline ad esclusione di quelle di trasporto pubblico urbano e diverse dal punto 2.10*
- 2.10 Pensiline con pubblicità;*
- 2.11 Depositi vari all'aperto su aree comunali;*
- 2.12 Aree destinate ad impianti di autolavaggio;*
- 2.13 Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili;*
- 2.14 Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico.*

- Il canone dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale, è determinato secondo i seguenti criteri:

a) entità dell'occupazione espressa in mq. o metri lineari, computando per intero i primi 20 mq o lineari e nella misura del 40% la superficie eccedente, per ogni singola concessione, autorizzazione o chiosco;

b) valore economico dell'area;

c) importanza dello spazio pubblico richiesto;

d) vantaggio economico per specifiche attività.

- Il punto di cui alla lett. a) indica i mq della concessione o autorizzazione.

- Il punto di cui alla lett. b) indica il valore della zona al mq. ed al fine di incentivare lo sviluppo delle attività produttive, turistiche e ricreative presenti sul territorio comunale si definiscono alle zone commerciali;

- Il punto di cui alla lett. c) al fine di incentivare lo sviluppo delle attività turistiche, ricreative e produttive presenti sul territorio comunale, i coefficienti di importanza dello spazio pubblico richiesto sono riferiti anch'essi alle zone commerciali;

- Per quanto riguarda la classificazione delle aree si farà riferimento alla zonizzazione del territorio di cui PRG Vigente ad al PSA adottato.

- Il canone di concessione annuo sarà determinato dal prodotto che deriva dalla seguente formula:

MQ x Valore area x Coefficiente di importanza x Coefficiente di vantaggio Detratta T.O.S.A.P. DOVUTA.

- Per quanto concerne le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa, il calcolo del canone di concessione, limitatamente alle occupazioni di cui al capoverso 1.1, del punto 1, comma 1, del presente art. 4, sarà effettuato sostituendo nella formula i mq con i metri lineari;

- I coefficienti sono stabiliti, in sede di prima attuazione, secondo quanto stabilito nella tabella "A" allegata al presente regolamento e saranno aggiornati di anno in anno, con provvedimento della Giunta Comunale.

- Il canone non ricognitorio, determinato sulla base dei commi precedenti, qualora pari o inferiore alla corrispondente TOSAP, è comunque dovuto nella misura di € 20,00 annui.

Per i chioschi ad uso promiscuo, il coefficiente di vantaggio economico da applicare all'intera superficie ai fini della quantificazione del canone non ricognitorio, è quello che scaturisce dall'esercizio dell'attività prevalente, risultante dal Registro delle Imprese

ARTICOLO 5

(PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO)

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni non vengono considerati.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio del provvedimento, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile salvo diverse disposizioni normative in tema di bilancio e entrate comunali.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data di inizio risulti diversamente accertabile.

ARTICOLO 6
(ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI)

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20 - commi 4 e 5 - del D.Lgs. n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ARTICOLO 7
(RISCOSSIONE COATTIVA)

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate può essere effettuata mediante
 - la procedura di cui al D.P.R. n.602/1973 e s.m.i.;
 - ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 e s.m.i.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ARTICOLO 8
(RIMBORSI)

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ARTICOLO 9
(FUNZIONARIO RESPONSABILE)

1. La Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 10
(Canone ricognitorio)

1. *Il canone ricognitorio rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune sul bene oggetto della concessione (da qui la denominazione di canone "ricognitorio"), la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell'utilità particolare ritraibili dall'occupazione del suolo occupato.*

2. *Sono soggette al canone ricognitorio, al netto della Tassa di occupazione di aree e suolo pubblico, le occupazioni di aree pubbliche quali: terreni, strade private con servitù pubbliche di passaggio.*
3. *Sono altresì soggetti alla applicabilità del canone patrimoniale ricognitorio gli impianti sportivi comunali dati in concessione, o locazione a canone agevolato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296 come integrato dalla L. 208/2015 (legge finanziaria per il 2006) ad associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro, sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, svolgono attività sportiva dilettantistica come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati.*
4. *Il canone è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente utilizzata.*
5. *I passi carrabili per i quali viene richiesta, dal proprietario dell'accesso, la previsione di un'area di rispetto convenzionalmente determinata, per l'esercizio del diritto di accesso alla proprietà privata, contro eventuali violazioni o azioni di disturbo dello stesso, sono soggetti all'applicazione di un canone ricognitorio, da corrispondersi al rilascio del cartello, la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente. La superficie da assoggettare al canone di concessione ricognitorio dei passi carrabili e accessi pedonali si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"; detta area non potrà essere superiore a 10 mq.*
6. *Il canone annuo per i terreni, per le strade private con servitù pubbliche e per gli impianti sportivi è determinato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.*
Con riferimento alla determinazione del canone per gli impianti sportivi concessi ai sensi del D.P.R. 296/2005 si fa riferimento alla specifica normativa in materia.
7. *Il canone ricognitorio non può essere determinato in misura inferiore a quella della corrispondente T.O.S.A.P.*

ARTICOLO 11

(PAGAMENTO, ACCERTAMENTO E INTERESSI DEL CANONE DI CONCESSIONE RICOGNITORIO)

1. *Il pagamento del canone ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore dell'atto di concessione o della relativa autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.*
2. *Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto mensilmente a darne comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.*
3. *Il soggetto gestore dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini di cui al comma 1 ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione ricognitorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione e l'importo dovuto.*
4. *Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.*
5. *Per l'accertamento, le sanzioni gli interessi e la riscossione coattiva si applicano le norme del canone di concessione non ricognitorio previste dal presente regolamento.*
6. *Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.*

ARTICOLO 12
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2017, deve avvenire entro il 31 dicembre.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. A norma dell'articolo 53 - comma 16 - della L. n. 388/2000, le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore il 15° giorno decorrente dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegato "A"

(riferimento art. 4 del Regolamento)

Determinazione del valore della zona al mq.:

- a) 1^a Zona SETTINGIANO CENTRO E IUVOLI: € 5,00 € al mq.;
- b) 2^a Zona MARTELLETTO (Martelletto centro, Via Carfellà) commerciale: 3,00 € al mq.;
- c) 3^a Zona CORACE SAN GIULIANO, VIALE CASSIODORO, VIALE PRINCIPESSA commerciale (Marine): € 2,00 € al mq.;
- d) 4^a Zona LOCALITA' VALDARO commerciale (Marine): € 1,00 € al mq.

Determinazione dei coefficienti di importanza dello spazio pubblico richiesto:

- a) 1.: coefficiente 1,00. Per le zone pedonali ovvero le aree con superfici di spazi superiori a 500 mq.: coefficiente 2,00;
- b) 2.: coefficiente 0,50. Per le zone pedonali ovvero le aree con superfici di spazi superiori a 500 mq.: coefficiente 1,00;
- c) 3.: coefficiente 0,25;
- d) 4.: coefficiente 0,20;

Per le occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa quali:

- Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
- Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo;
- Tralicci di elettrodotto;

si fa espresso riferimento alle tariffe delle occupazioni permanenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. xxx del xx.xx.xxxx ed in particolare alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 507/93, art. 47, c. 1 e 2, sostituiti dal D.Lgs. 446/97 art. 63, c. 2, modificato dall'art. 18 della L. 448/99. Sono confermate altresì, le esenzioni previste dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. xxx del xx.xx.xxx.

Determinazione del coefficiente di Vantaggio economico:

- Chioschi edicola e strutture assimilabili, per la vendita di giornali e riviste: coefficiente **0,2**;
- Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande: coefficiente **2,00**;
- Chioschi destinati alla vendita di articoli diversi di quelli ai punti 2.1 e 2.2: coefficiente per attività alimentare **1,5**; coefficiente per attività non alimentare **1,00**;
- Occupazione destinata alla vendita: coefficiente per attività alimentare **1,5**; coefficiente per attività non alimentare **1,00**;
- Elementi di arredo in genere: coefficiente 0;
- Elementi di arredo in genere con pubblicità: coefficiente **2,5**;
- Impianti pubblicitari come previsto dal relativo Regolamento comunale, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinsegne (frecce di indicazione) per pertinenze dell'impianto, se non diversamente previsto dal regolamento: coefficiente **3,00**;
- Installazione di preinsegne (frecce di indicazione), se non diversamente previsto dal regolamento: coefficiente **2,00**;
- Pensiline, ad esclusione di quelle di trasporto pubblico urbano e diverse da quelle con pubblicità di cui al successivo punto: coefficiente **1,00**;

- Pensiline con pubblicità: coefficiente **2,00**;
- Depositi vari all'aperto su aree comunali: coefficiente **1,00**;
- Impianti sportivi privati a scopo di lucro su aree di proprietà comunale: coefficiente **1,50**;
- Impianti sportivi privati senza scopo di lucro su aree di proprietà comunale: coefficiente **1,00**;
- Aree destinate ad impianti di autolavaggio: coefficiente **2,00**;
- Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili: coefficiente **5,00**;
- Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico: coefficiente **1,00**.